

Allegato "B" N. 14417 del Repertorio N. 7223 della Raccolta

STATUTO

=.=.=.

DENOMINAZIONE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile è corrente la fondazione denominata

"Fondazione Mons. Alessandro Proserpio - ETS"

con sede legale a **Varese** (VA), Piazza Canonica n. 7.

La variazione del solo indirizzo all'interno del Comune non comporta modificazione dello Statuto.

La Fondazione può provvedere, nei termini di legge, ad istituire sedi secondarie.

La Fondazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

La Fondazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 3 del presente statuto.

La Fondazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 3

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.

166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare la Fondazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività:

a) nel settore della formazione volta alla qualificazione umana, culturale e professionale delle persone che si trovano in situazioni di svantaggio e/o disagio, per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riferimento alle donne in difficoltà (gestanti, madri, coniugate o nubili), anche con figli, che, a cagione delle suddette condizioni di svantaggio, si trovino in una situazione di emarginazione sociale;

b) nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio-sanitaria e della beneficenza.

Nell'ambito delle attività nei predetti settori, la Fondazione si prefigge altresì di sensibilizzare il territorio ai problemi del disagio e delle situazioni di svantaggio in qualsiasi loro forma.

La Fondazione si propone di cooperare e partecipare alle iniziative pubbliche e private dirette al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, stabilendo le opportune forme di collegamento e privilegiando il rapporto con il volontariato ed il mondo del "terzo settore" o non profit, in particolare privilegiando il rapporto con la "CARITAS DECANALE, anche attraverso la promozione del loro sviluppo, con particolare riferimento alle cooperative sociali, che operino negli stessi settori di attività della Fondazione, ispirandosi alle proprie finalità.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza.

ATTIVITÀ SECONDARIE E SUSSIDIARIE

Art. 4

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella rela-

zione di missione.

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dai beni e dai valori conferiti dai fondatori in sede di erezione dell'ente;
- da lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- da lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali, fermo restando che utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati solo per la realizzazione di attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo dei mezzi finanziari di cui all'art. 6, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

MEZZI FINANZIARI

Art. 6

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri "enti del Terzo Settore" che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione, nei casi previsti dalla legge, redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate della Fondazione risultino essere inferiori ad un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente

risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

ORGANI DELL'ENTE

Art. 7

Sono organi dell'Istituzione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio.

PRESIDENTE

Art. 8

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

COMPITI DEL PRESIDENTE

Art. 9

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- f) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, **che sono nominati dal Parroco pro tempore della Parrocchia di San Vittore Martire, con sede in Varese, Piazza della Canonica n. 8, di cui: 2 (due) scelti tra una rosa di 5 (cinque) nomi proposta dall'Organo direttivo dell'Associazione "FARSI PROSSIMO", 2 (due) scelti tra una rosa di 5 (cinque) nomi proposta dal Responsabile religioso della Caritas Decanale di Varese ed 1 (uno) nominato direttamente dal medesimo Parroco pro tempore.**

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

I consiglieri sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio accerta l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e, se nominati, decadono, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di ritardo nelle designazioni, i membri scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo successore.

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 12

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'organo di amministrazione.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione, comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio, il quale dovrà essere ricostituito entro 30 (trenta) giorni. Fino alla ricostituzione del

collegio, l'attività della Fondazione sarà garantita dal Presidente, il quale potrà adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, sottoponendo gli stessi alla ratifica del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno sette giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa

firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale secondo;
- b) procedere alle modifiche statutarie da sottoporre alle autorità competenti per l'approvazione;
- c) predisporre i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e verificarne l'attuazione;
- d) deliberare circa l'accettazione di lasciti, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- e) formare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'ente;
- f) nominare i dirigenti della fondazione;
- g) deliberare la partecipazione, in ogni caso minoritaria, della Fondazione, in qualità di socia, in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 10 della legge 8.11.91 n. 381, nel rispetto delle finalità e alle condizioni di cui all'art. 3 del presente statuto, nonché la stipula di convenzioni, con enti pubblici e privati, per la cooperazione in settori di attività comuni, purché compatibili con gli scopi dell'ente.

SEGRETARIO

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di nominare un segretario.

Egli collabora con il presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali e all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio può conferire al segretario deleghe.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'organo di controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Da prevedersi solo nel caso si superino i parametri previsti per legge e nessun componente l'organo di controllo ne abbia le caratteristiche.

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI

Art. 18

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto a

favore di altro ente del Terzo Settore, individuato con delibera dell'organo di amministrazione, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato la Fondazione sciolta.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Fondazione. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Le disposizioni del presente Statuto saranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 117.

F.to NAVARRO Gregorio

F.to Notaio Domenico CHIOFALO